

Al Dott. Stefano Versari  
Capo Dipartimento  
Ministro dell'Istruzione  
Roma

Roma, 22.04.2021 - prot. n. 76/2021

## **PARERE GARANTE DELLA PRIVACY SU COMPENSI FONDO DI ISTITUTO**

Con nota 49472 del 28 dicembre 2021 il "Garante per la protezione dei dati personali" ha fornito il proprio parere in merito alla legittimità o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta, avanzata da queste ultime, di nominativi e compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d'istituto.

Una storia infinita che nasconde chiaramente l'attacco alla LIBERA contrattazione dietro le cavillose e burocratiche esposizioni che dicono tutto ed il contrario di tutto e dove ognuno tira le proprie conseguenze di comodo.

Ciò premesso, nel prendere atto del parere, rileviamo i seguenti punti:

- 1) Relazioni sindacali: per l'ennesima volta, sia l'ARAN, che ha inoltrato la richiesta di parere, che il Garante, che ha dato il proprio parere, non hanno ritenuto di coinvolgere le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro nonostante l'argomento attenga alle relazioni sindacali. Si tratta sempre di un parere che non fa "giurisprudenza" tra le parti, ma offre indicazioni per garantire come è giusto che sia la privacy dei lavoratori che delegano tra l'altro, i sindacati a tutelare i loro interessi.
- 2) Fonte normativa: come noto, un "parere" non rappresenta una fonte normativa ma assume un carattere ausiliario consistente in una semplice manifestazione di giudizio la cui finalità è quella di consigliare gli organi dell'amministrazione. Ciononostante, non si potrà evitare un utilizzo strumentale del parere del Garante creando ulteriori fonti di tensione e di conflittualità di cui la scuola non ha bisogno non permettendo un sereno svolgimento delle relazioni sindacali.

- 3) Trasparenza e controllo: rendere disponibile alle parti sindacali il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito "per fasce" o "qualifiche", senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, non garantisce il principio di trasparenza e il principio del controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche da adottare attraverso la puntuale verifica di quanto concordato in sede di contrattazione integrativa di istituto per la ripartizione delle risorse del fondo e per l'attribuzione dei compensi accessori.
- 4) Consiglio di Stato: nella sentenza n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. - N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018, ripresa successivamente anche in diverse altre sentenze positive dei GDL, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la comunicazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituendo violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

Alla luce di tali considerazioni riteniamo che la posizione espressa dall'Autorità Garante non sia condivisibile e, per tale motivo, chiediamo un confronto specifico e un approfondimento di merito.

Cordialmente

Giuseppe D'Aprile  
Segretario Nazionale